

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di Specialista stabilimenti balneari

Modifica del 03 APR 2018

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹,

decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame di professione di Specialista stabilimenti balneari del 31.01.2013 è modificato come segue:

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame viene pubblicato in tutte e tre le lingue ufficiali almeno 10 mesi prima dell'inizio dell'esame.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità o di un diploma equivalente e opera da almeno tre anni presso uno stabilimento balneare;
oppure
- b) opera da almeno sei anni presso uno stabilimento balneare;
(...)
- e) è in possesso di un certificato BLS-DAE e di un certificato di «Corso di primo soccorso avanzato» validi.

(...)

¹ RS 412.10

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Leadership	orale	circa 50 minuti (incl. 30 minuti di preparazione)
2 Nozioni tecniche di gestione di stabilimenti balneari	scritto	3 ore
3 Caso esemplificativo di igiene, sicurezza, tecnologia per le acque di balneazione e impianti tecnici	orale	circa 50 minuti (incl. 30 minuti di preparazione)
4 Lavoro di progetto	scritto	redatto in precedenza
5 Presentazione del lavoro di progetto con discussione finale	orale	circa 40 minuti, di cui circa 15 minuti di presentazione
Totale		circa 5 ore e 20 minuti

6.5 Ripetizione

(...)

6.52 (...)

La parte d'esame 5 deve tuttavia essere ripetuta in ogni caso se la parte d'esame 4 è insufficiente. Informazioni dettagliate sono riportate nel punto 4.4 delle direttive.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, 22.3.2018

OdA igba

Comunità d'interesse per la formazione professionale di specialisti stabilimenti balneari e piste di ghiaccio



Stefan Schlatter
Presidente



Norbert Hüsken
Direttore

La presente modifica è stata accettata.

Berna, il 03 APR 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di Specialista stabilimenti balneari

Modifica del

14 LUG 2014

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹,

decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame di professione di Specialista stabilimenti balneari del 31.01.2013 viene modificato nel seguente modo:

1.12 Le principali competenze operative professionali

(...)

4. Provvedere all'azionamento e alla manutenzione degli impianti tecnici e delle installazioni (riscaldamento, ventilazione, trattamento delle acque) con un'efficiente sfruttamento delle risorse in conformità a principi ecologici ed economici, metterli fuori servizio e adottare opportune misure in caso di guasti.

(...)

¹ RS 412.10

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:


	Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1	Competenza dirigenziale, competenza sociale e comunicativa	orale	circa 40 minuti (inclusi circa 20 minuti di preparazione)
2	Nozioni tecniche di gestione di stabilimenti balneari	scritto	3 ore
3	Caso esemplificativo di igiene, salvataggio in acqua, impianti tecnici e delle installazioni (riscaldamento, ventilazione, trattamento delle acque)	pratico	circa 40 minuti (inclusi circa 20 minuti di preparazione)
4	Lavoro di progetto	scritto	redatto in precedenza
5	Presentazione del lavoro di progetto con discussione finale	orale	circa 40 minuti (inclusi circa 20 minuti di preparazione)
		Totale	circa 5 ore

II

Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Zurigo, 30.06.2014

igba (comunità svizzera d'interessi per la formazione professionale dei dipendenti di bagni)


Hermann Schumacher
Vicepresidente



Norbert Hüsken
Direttore

Questa modifica è stata accettata.

Berna, il

14 LUG 2014

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI


Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale superiore

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di specialista stabilimenti balneari

del **3 1 GEN 2013**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

1.11 Ambito di lavoro (gruppi target, interlocutori, clienti)

Uno/una specialista stabilimenti balneari è uno/una professionista di orientamento pratico, in possesso di approfondite conoscenze riguardo all'intero settore della balneazione (tempo libero, sport, salute e relax). Tale professionista garantisce una gestione sicura, tempestiva e orientata al cliente dello stabilimento balneare. Tra i clienti rientrano l'intera cittadinanza, nonché istituzioni pubbliche e private (ad esempio associazioni sportive, scuole, enti sanitari, aziende).

1.12 Le principali competenze operative professionali

Uno/una specialista stabilimenti balneari è in grado di:

1. Gestire in modo partecipativo un team e rispettare le disposizioni generali della legge. Riconosce i problemi della clientela o del team ed è in grado di adottare e attuare i provvedimenti corretti.
2. Assumersi la responsabilità finanziaria per lo stabilimento balneare o parte dello stesso. È in grado di attuare un concetto di qualità nel proprio settore di competenza, di supportare gli obiettivi finanziari predefiniti tramite provvedimenti di marketing e di controllare un dashboard di indicatori di prestazioni chiave.
3. Riconoscere ed evitare pericoli di incidenti (gestione dello stabilimento balneare, igiene, impianti, installazioni) e provvedere a un'efficace sorveglianza delle acque e dello stabilimento o eseguire con successo un salvataggio in acqua.
4. Provvedere all'azionamento e alla manutenzione degli impianti tecnici e delle installazioni (riscaldamento, ventilazione, trattamento delle acque) con un'efficiente sfruttamento delle risorse in conformità a principi ecologici ed economici, metterli fuori servizio e adottare opportune misure in caso di guasti.

5. Gestire lo stabilimento balneare in modo efficiente in termini di risorse e dare un contributo alla biodiversità e alla promozione del consumo sostenibile. È in grado di informare ospiti e clienti in merito alla gestione sostenibile dello stabilimento balneare.
6. Svolgere attività amministrative che dovrà comunicare in modo competente nei confronti di clienti, collaboratori e superiori.

1.13 Esercizio della professione (ambiente di lavoro, condizioni lavorative)

Uno/una specialista stabilimenti balneari esercita le proprie attività professionali su base stagionale o per l'intero corso dell'anno. Lavora in uno stabilimento balneare estivo (piscina, mare e fiume) prevalentemente all'aperto, mentre in una piscina coperta principalmente all'interno di un edificio con clima stabile (temperatura, umidità).

Uno/una specialista stabilimenti balneari può rivestire sia mansioni di responsabile generale di uno stabilimento di balneazione, sia una posizione di responsabile di un'area di competenza assegnata (ad esempio impiantistica tecnica, igiene, sorveglianza). Dispone di conoscenze specialistiche interdisciplinari ed è in grado di interpretarle correttamente e di metterle in pratica adeguatamente.

Uno/una specialista stabilimenti balneari sottopone le proprie conoscenze e competenze a un aggiornamento continuo ed è tenuto a far certificare la propria competenza negli interventi di soccorso almeno ogni due anni.

1.14 Contributo della professione alla società e all'economia

Uno/una specialista stabilimenti balneari offre un prezioso contributo alla gestione sana e intelligente del tempo libero della cittadinanza. Contribuisce inoltre a offrire un'infrastruttura idonea alle esigenze degli sport amatoriali e agonistici organizzati, della sanità (prevenzione, riabilitazione) e della tutela dell'ambiente.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

igba (comunità svizzera d'interessi per la formazione professionale dei dipendenti di bagni).

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame, composta da 7 membri, nominata da igba per un periodo di 4 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca et l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro e di sfruttamento sostenibile delle risorse.

- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi alla segreteria dell'igba.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta (curriculum vitae);
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) la descrizione del progetto (argomento del lavoro di progetto);
- f) l'indicazione del numero dell'AVS

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un'attestato federale di capacità o di un'diploma equivalente, e opera da almeno due anni presso uno stabilimento balneare oppure
- b) opera da almeno quattro anni presso uno stabilimento balneare e
- c) è in possesso dell'autorizzazione speciale per l'uso di prodotti di disinfezione dell'acqua di balneazione per acque di piscine dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e
- d) è in possesso di un'attestazione valida e aggiornata per il competente soccorso e salvataggio in acqua per tutti i tipi di balneazione (piscine, mare, fiumi) e
- e) dispone di un'attestazione valida e aggiornata di primo soccorso (per soccorritori) per gli interventi di pronto soccorso/assistenza in casi di emergenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41, l'approvazione della descrizione del progetto da parte della commissione d'esame e la puntuale e completa consegna del lavoro di progetto .

- 3.32 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 3 settimane prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 3 settimane dall'inizio dell'esame.

4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo. Almeno uno dei due periti non deve essere docente dei corsi preparatori.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali e pratici, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo. Almeno uno dei due periti non deve essere docente dei corsi preparatori.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Competenza dirigenziale, competenza sociale e comunicativa	orale	circa 40 minuti (inclusi circa 20 minuti di preparazione)
2 Nozioni tecniche di gestione di stabilimenti balneari	scritto	3 ore
3 Caso esemplificativo di igiene, salvataggio in acqua, trattamento delle acque	pratico	circa 40 minuti (inclusi circa 20 minuti di preparazione)
4 Lavoro di progetto	scritto	redatto in precedenza
5 Presentazione del lavoro di progetto con discussione finale	orale	circa 30 minuti
	Totale	circa 4 ore e 50 minuti

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti. 6.2 e 6.3. del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se in tutte le parti d'esame è stata raggiunta almeno la nota 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

La parte d'esame 5 deve tuttavia essere ripetuta in ogni caso se la parte d'esame 4 è insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dalla SEFRI e porta le firme della segretaria di Stato o del segretario di Stato della SEFRI e della presidente o del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista stabilimenti balneari con attestato professionale federale**
- **Fachmann/Fachfrau Badeanlagen mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste établissements de bains avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Public Pool Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il consiglio direttivo di igba fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 igba si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 25.9.2001 concernente l'esame di professione di maestro bagnino / maestrina bagnino è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 25.9.2001 hanno la possibilità fino al 31.12.2013 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.


9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, il 20. dicembre 2012

Per igba



Christoph Leupi
Presidente



Hermann Schumacher
Vicepresidente



Norbert Hüsken
Amministratore delegato

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il **31 GEN 2013**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca et l'innovazione



Marimée Montalbetti

Capodivisione a.i. Formazione professionale di base e superiore